



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**
(art. 64 Dlgs. N° 59/2010 ed art 19. Legge n° 241/90 e ss. mm. ed ii.)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 5 DEL
21.04.2011**

**CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE**

- PRINCIPI GENERALI -

ARTICOLO 1	
(Oggetto)	4
ARTICOLO 2	
(Riferimenti normativi).....	4.
ARTICOLO 3	
(Condizioni di rilascio autorizzazione).....	5
ARTICOLO 4	
(Segnalazione Certificata Inizio Attività).....	5
ARTICOLO 5	
(Trasferimento di sede)5 e 6
ARTICOLO 6	
(Trasferimento titolarità – gestione - subingresso)....	6

- AVVIO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE -

ARTICOLO 7	
(Ampliamento o riduzione di superficie).....	6
ARTICOLO 8	
(Requisiti di onorabilità).....	6 e 7
ARTICOLO 9	
(Requisiti Professionali).....	7
ARTICOLO 10	
(Requisiti oggettivi).....	7 e 8
ARTICOLO 11	
(Requisiti e criteri qualitativi).....	8
ARTICOLO 12	
(Domanda di rilascio).....	8 e 9
ARTICOLO 13	
(Autorizzazioni temporanee).....	9
ARTICOLO 14	
(Obblighi dell'esercente)	9 e 10

- SISTEMA SANZIONATORIO -

ARTICOLO 15	
(Sanzioni).....	10
ARTICOLO 16	
(Revoca).....	10

- DISPOSIZIONI FINALI -

ARTICOLO 17	
(Disposizione finale).....	11

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Obiettivi dell'Amministrazione comunale :

- garantire la sostenibilità sociale e/o ambientale, tenendo sotto controllo le evidenti conseguenze negative (traffico, inquinamento ambientale, sicurezza, ecc.) e positive (relazioni sociali con il luogo e i suoi abitanti);
- migliorare il livello di servizio al consumatore e stimolare la giusta concorrenza tra le imprese.

Il Piano Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande è lo strumento di programmazione territoriale previsto dall' art. 64 del **D.Lgs. n. 59/2010** che disciplina il rilascio delle autorizzazioni amministrative per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Nell'ambito del nuovo quadro normativo venutosi a delineare, dopo il recepimento della c.d. **Direttiva Servizi Bolkestein**, si palesa un rinnovato concetto del servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando l'originaria impostazione della pianificazione numerica, si apra a nuovi obiettivi di "*utilità sociale*" da rendere al consumatore e, in generale, all'intero sistema dell'economia comunale. Le scelte effettuate a livello locale circa la localizzazione dei pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali nell'utilizzo dei luoghi della città e generare impatti ambientali positivi o negativi a seconda della distribuzione e dei livelli di addensamento o di rarefazione degli esercizi a scala urbana e in relazione al diverso grado di residenzialità delle singole porzioni del territorio. Per tali finalità la definizione dei seguenti criteri per la somministrazione di alimenti e bevande vuole da un lato tener conto di adeguati elementi di valutazione circa le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio, per evitare l'insorgenza di conflitti d'interesse con implicazioni che possono incidere sul generale parametro della qualità della vita, vanificando l'importante funzione relazionale e aggregativa che i pubblici esercizi sono chiamati a svolgere, nel rispetto dei principi di tutela e del vivere civile; dall'altro cerca, di evitare l'effetto che una non sufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del territorio scarsamente servite induca ad una percezione di marginalità urbana, che non risponde ai requisiti di "salvaguardia e riqualificazione della rete". La promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, l'elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, inteso anche quale ambiente di vita, rappresentano quindi gli obiettivi e le finalità dei criteri qui definiti. Dall'analisi della realtà attuale, si individua il centro urbano detto "Zona P" che si differenzia nettamente in termini di accessibilità, concorrenzialità e sostenibilità e che, per tale motivazione, richiede una programmazione differente rispetto alle restanti parti del territorio comunale, come evidenziato nell'allegata planimetria.

IDENTIFICAZIONE RETE SISTEMA TERRITORIALE (ZONA SOGGETTA A PROGRAMMAZIONE)

L'ambito comprende parte del centro urbano, perimetrato in modo da includere il centro storico del paese e le espansioni poste nelle immediate vicinanze, come evidenziato nella cartina allegata.

Questa è l'area che contiene maggiori elementi di complessità e criticità in quanto, sotto il profilo storico, funzionale e relazionale, costituisce il punto di riferimento dell'intero territorio comunale. Al suo interno sono riconoscibili temi progettuali diversi che vanno dal sistema stradale, alla presenza di servizi diversificati e al consistente patrimonio storico. Essa quindi è caratterizzata da una forte attrattiva sia per la popolazione residente che per quella fluttuante soprattutto nel periodo estivo. D'altro canto, come evidenziato nella cartina allegata, tale area si contraddistingue per una concentrazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. La rete esistente nel

comune di Calatabiano è costituita da 15 pubblici esercizi nell'ambito dei quali si assiste a una diversificazione di offerta, di cui oltre il 60% si concentrano in tale zona.

Considerando la sostenibilità di tale area, valutata in termini di estensione territoriale ed esercizi presenti, nonché l'accessibilità della stessa, emerge come questa zona poco sopporti un incremento incondizionato di nuove attività. La scarsa disponibilità di parcheggi, il sostenuto traffico veicolare determinato principalmente dagli utenti fruitori dei servizi che si concentrano in essa e soprattutto la presenza di numerosi alloggi residenziali che necessitano di un contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale determinano disturbo alla quiete pubblica e una bassa sostenibilità di vita.

A tali criticità si aggiunge anche la ridotta ricettività turistica dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, che si manifesta in una carenza di apertura invernale degli stessi a causa della mancanza di strumenti volti a favorire la comunicazione e l'accoglienza degli stranieri. Gli intenti quindi dell'Amministrazione di promuovere e favorire il turismo valorizzando le ricchezze presenti in questa zona poco si integrano con questa situazione.

Da qui ne deriva la necessità di definire dei criteri che permettano di qualificare le nuove aperture e di adeguarle a quelle che sono le criticità del contesto in cui si inseriscono.

Per le predette considerazioni e dall'analisi attuale sul nostro territorio si individua un'unica Zona comprendente il centro storico e le vie adiacenti (vedi planimetria allegata), denominata Area Programmata "P" che comprende:

- Piazza Vittorio Emanuele;

- Piazza del Mercato;

- Piazza Dante Alighieri;

Piazza Armando Diaz;

Piazza Piano Torre;

Piazza Manganelli;

Piazza Gesù e Maria;

- Via Umberto sino all'incrocio con via G. Macherione;

- Via Garibaldi sino all'incrocio con via Trifilò;

- Via Alcantara sino all'incrocio con la via Pirato;

- Via Duomo, Via XX Settembre e via Tommaso Romano,

- Via Torrente Santa Beatrice sino all'incrocio con la via Marconi;

- Via Marconi sino all'incrocio con la Via Torrente Santa Beatrice;

Via Artale Alagona, Via Bandiera, Via Solferino, Via Cruyllas, Via Ruggero Normanno, Via Mazzini, Via Ignazio II, Via Ruggero di Lauria, Via Savoia, Via Pagano, Via Papino, Via Cavour, Via Ragonese, Via P. Ruffo, Via Palano, Via Barbagallo.

Territorio comunale non sottoposto a programmazione

L'ambito comprende le frazioni comunali di Pasteria – Lapide, Ponte Borea, il litorale della spiaggia di San Marco e le altre vie comunali escluse dalla programmazione. Queste aree non presentano forti criticità né in termini di concorrenzialità né in termini di accessibilità. La sostenibilità di tale territorio è data dalla bassa concentrazione di attività e dalla non elevata presenza di popolazione residente, aspetto che, nelle aree più distanti dal centro urbano, diventa critico: l'assenza di pubblici esercizi determina per alcuni aspetti un degrado del territorio in quanto essi fungono da elementi di aggregazione e di vitalità. Per salvaguardare l'utilità sociale e l'intero

sistema dell'economia comunale, si intende favorire l'insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande liberalizzando in tali aree le nuove aperture e i trasferimenti di sede.

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 **(Oggetto)**

1) Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a programmazione comunale, l'Amministrazione individua la parte del proprio territorio e definisce la relativa adozione dei requisiti secondo quanto descritto nei successivi articoli.

ARTICOLO 2 **(Riferimenti normativi)**

Gli atti normativi che costituiscono riferimento della presente disciplina sono costituiti da:

- Legge n. 287/1991;
- artt. 64, 71 e 84, co. 1, D.Lgs n. 59/2010 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni amministrative per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 06.05.2010;
- art. 19 e 20 L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii.;
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e ss. mm. ed ii. relativo Regolamento d'esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635 e ss. mm. ed ii.;
- D.M. 564/92 e 534/94 inerenti la sorvegliabilità dei locali;
- Legge n. 689 del 24 novembre 1981 inerente l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- Circolare Regione Sicilia n. 4 del 06.10.2010, avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (GURI n. 94 del 23-4-2010 – Suppl. Ordonario n. 75). Prime direttive operative in materia di attività commerciali(GURS n. 46 del 22.10.2010)".

ARTICOLO 3 **(Condizioni di rilascio Autorizzazione)**

- 1) L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zona comunale programmata (zona "P") è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente.
- 2) L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali o di outlet non è soggetta alle stesse condizioni di Zona ma è soggetta a SCIA. Tale titolo non è, in alcun caso, trasferibile di sede e decade automaticamente qualora cessi il legame fisico e funzionale con il centro, il complesso o l'edificio.
- 3) L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa indicati. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne invia gli estremi, anche in via telematica, alla Prefettura di Catania e all' INPS di Catania.

ARTICOLO 4

(Segnalazione Certificata Inizio Attività)

1) L'apertura di esercizi di somministrazione alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla L. n. 287/91, in zona non oggetto di programmazione comunale, è soggetta a SCIA (immediata).

Sono, altresì, esclusi dalla programmazione e soggetti a SCIA immediata coloro che intendono somministrare alimenti e bevande ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettere a),b),c),d),e),f),g) e h) L. 287/91, come sostituito dal comma 7 dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.**

Per la suddetta lettera e) si applica il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, quale disciplina speciale, anche nel caso in cui l'associazione o circolo ricada in zona comunale soggetta a programmazione (aderente adSCIA ad efficacia immediata, non aderente soggetta ad rilascio autorizzazione).

ARTICOLO 5 *(Trasferimento di sede)*

1) Il trasferimento di sede di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande in zona non programmata è soggetto ad apertura immediata (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii..

2) Il trasferimento di sede in Zona "P" (zona programmata) del territorio comunale di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione.

ARTICOLO 6 *(Trasferimento titolarità – gestione - subingresso)*

1) È soggetto a SCIA il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività, fermo restando il possesso dei presupposti e dei requisiti per l'accesso all'attività.

2) E' consentito l'avvio immediato nel caso che il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti. In assenza del requisito professionale o in presenza di qualsiasi altro impedimento l'attività deve essere ripresa entro dodici mesi dall'acquisto, stante che la normativa vigente dispone di non determinare soluzioni di continuità nella gestione di esercizio di cui al predetto comma 1(cfr. art. 64, co,4 d.lgs. 59/10).

In caso di subingresso per causa di morte il termine per riprendere l'attività deve essere calcolato dalla data di acquisizione al diritto all'eredità. Questa data è quella di apertura della successione che coincide con quella di decesso del titolare dell'autorizzazione.

In materia di subingresso, l'avente causa che è legittimato ad esercitare l'attività può subtrasferirla a condizione che tale possibilità sia stata prevista nel titolo di vendita dal suo dante causa.

ARTICOLO 7

(Ampliamento o riduzione di superfie)

Sono soggetti a SCIA :

- Ampliamento e la riduzione della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi nel rispetto della normativa edilizio-urbanistica, igienico sanitaria, e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché della sorvegliabilità dei locali interessati.
- La sospensione temporanea dell'esercizio di somministrazione.
- La cessazione dell'esercizio di somministrazione.

**AVVIO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
E BEVANDE**

**ARTICOLO 8
(Requisiti di onorabilità)**

- 1) Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
- 2) Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
- 3) Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
- 4) Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- 5) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

ARTICOLO 9

(Requisiti Professionali)

1) L'esercizio di un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuato nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di vendita di prodotti alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande, comprovata dalla iscrizione al Registro delle Imprese della C.I.A.A.;

c) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

I soggetti, in possesso dell'iscrizione nel Registro esercenti il commercio prevista dall'art. 2 della L. n. 287/91 abrogato dall'art. 71, co. 7, e dall'85, co. 5, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale;

d) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

ARTICOLO 10

(Requisiti oggettivi)

1. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi, qualora richieste dalle condizioni dei luoghi e degli impianti, e a quelle in materia di sorvegliabilità, nonché di sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 11

Requisiti e criteri qualitativi

Per ottenere il rilascio delle nuove autorizzazioni e il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nella sola zona programmata "P", si deve ottenere un punteggio minimo pari a una somma di 40 punti, realizzata da un punteggio minimo obbligatorio da ottenere per ogni sistema di requisito, come di seguito :

- **Sistema - Requisiti Urbanistici : punteggio da conseguire obbligatorio minimo.... pari a 10**
- **Sistema - Requisiti Strutturali : punteggio da conseguire obbligatorio minimo... pari a 10**
- **Sistema - Requisiti Gestionali : punteggio da conseguire obbligatorio minimo... pari a 10**
- **Sistema - Requisiti Soggettivi : punteggio da conseguire obbligatorio minimo.... pari a 10**

Queste le tabelle finalizzate ad individuare la sussistenza ed il livello dei requisiti per ogni sistema:

Sistema - Requisiti Urbanistici

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Prossimità ad un parcheggio pubblico a distanza non superiore a metri 100 misurati sul percorso pedonale più breve. | PUNTEGGIO 10 |
| 2) Disponibilità di parcheggio privato per i clienti di superficie equivalente alla superficie di somministrazione posto non oltre metri 50, misurati sul percorso pedonale più breve. | PUNTEGGIO 10 |
| 3) Apertura su aree pubbliche non servite. | PUNTEGGIO 10 |
| 4) Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande misurati sul percorso pedonale più breve oltre i 50 metri. | PUNTEGGIO 10 |

Sistema - Requisiti Strutturali

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Dotazione di una superficie di somministrazione di minimo 30 mq. , con una superficie aggiuntiva minima di 1/5 dedicata ai locali di conservazione e preparazione fino a 15 mq., oltre i quali il requisito si intende sempre raggiunto. | PUNTEGGIO 5 |
| 2. Dotazione di servizi ed attrezzature per favorire l'accessibilità e fruibilità del servizio ai diversamente abili e per infanti (es. seggiolini, fasciatoio, etc.). | PUNTEGGIO 5 |
| 3. Disponibilità di spazi privati esterni destinati alla somministrazione. | PUNTEGGIO 5 |
| 4. Presenza di spazi dedicati all'intrattenimento dei bambini. | PUNTEGGIO 5 |

5. Ricorso a tecnologie ed impianti volti alla riduzione del consumo energetico ed all'impiego di fonti energetiche a risparmio. **PUNTEGGIO**
- 5**

Sistema – Requisiti Gestionali

1. Presenza nel menù di almeno 4 piatti tipici locali, per bar e paninoteche impiego di 5 prodotti tipici di produzione locale. **PUNTEGGIO**
- 5**
2. Pubblicizzazione delle iniziative comunali di promozione turistica e di valorizzazione della cultura locale. **PUNTEGGIO**
- 5**
3. Apertura per almeno 300 giorni/anno. **PUNTEGGIO 5**
4. Apertura settimanale di almeno 50 ore. **PUNTEGGIO 5**
5. Presenza di menù oltre che in italiano, in dialetto e/o in inglese e/o francese, tedesco e in italiano oltre al dialetto. **PUNTEGGIO 5**

Sistema – Requisiti Soggettivi

1. Titolo specifico di studio da parte del richiedente relativo all'ambito turistico alberghiero. **PUNTEGGIO 5**
2. Dimostrata esperienza per almeno tre anni negli ultimi cinque nel settore della somministrazione da parte dei soci o dei dipendenti. **PUNTEGGIO 5**
- 3) Titoli professionali specifici del personale preposto al servizio acquisiti attraverso corsi professionalizzanti nel settore alimentare e turistico promossi da associazioni di categoria. **PUNTEGGIO 10**
- 4) Conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del richiedente o del personale addetto al servizio di somministrazione certificata attraverso diploma o titolo di studio (diploma o attestato frequenza e di idoneità a corsi specifici) o attestato attraverso atto sostitutivo di notorietà. **PUNTEGGIO 10**

I requisiti per ogni sistema debbono essere dichiarati e debitamente comprovati da apposita documentazione rilasciata da professionisti abilitati da parte del richiedente.

ARTICOLO 12 **(Domanda di rilascio)**

1) Sono soggette a preventiva autorizzazione le seguenti iniziative inerenti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- apertura di esercizio in zona programmata;
- trasferimento di sede in zona programmata;

2) La domanda deve contenere i requisiti essenziali per il rilascio dell' autorizzazione e precisamente:

- titolo di abilitazione professionale per attività di S.A.B.;
- regolarità della posizione del richiedente agli effetti delle normative antimafia, requisiti di onorabilità, nonché requisiti minimi qualitativi;
- osservanza delle leggi e dei regolamenti locali in materia urbanistica, di edilizia, di viabilità, polizia urbana, igienico-sanitaria, della destinazione d'uso, agibilità, della sorvegliabilità dei locali, nonché sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzioni incendi ove previsto.

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura e il trasferimento dell' attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere allegati:

- Planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato. Dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
- certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- certificato o autocertificazione di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o relativa istanza inoltrata o da inoltrare al Comando Provinciale VV.FF.;
- documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente;
- SCIA sanitaria a mezzo allegato 1 richiesta per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

ARTICOLO 13 **(Attività temporanee o stagionali)**

1) in funzione della collocazione di zona nel rispetto della presente programmazione:

a) in occasione di avvenimenti e manifestazioni possono essere avviate a mezzo SCIA ovvero autorizzate attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanee valide solo per il periodo di durata dell'evento in osservanza delle seguenti prescrizioni:

- abilitazione professionale;
- consenso da parte del soggetto che organizza l'evento;
- divieto di somministrare bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume;
- rispetto delle norme igienico sanitarie.

La medesima disciplina si applica alle attività stagionali, fermo restando che, per stagione, si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.

ARTICOLO 14 **(Obblighi dell'esercente)**

1) I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono consentire l'uso gratuito dei servizi igienici a coloro che fruiscono del servizio di somministrazione.

2) E' obbligatoria l'esposizione, in luogo visibile al pubblico all'interno dell'esercizio:

- dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ovvero della segnalazione certificata di inizio di attività, (scia) sostitutiva dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 180 del R.D. 635/40;
- della riproduzione a stampa degli articoli 101 del T.U.L.P.S. e 173, 176 e 186 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 635/40, ai sensi dell'art. 180 del medesimo R.D. 635/40.

3) E', altresì, obbligatorio:

- che tutti i titolari di esercizi commerciali adibiti alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande si dotino di appositi contenitori gettacarta, da allocare nella misura di almeno due all'interno del locale. Qualora l'attività venga esercitata anche all'esterno, almeno altri due contenitori dovranno essere allocati nell'area adibita alla consumazione di alimenti e bevande;
- astenersi dal somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di gioco o effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora, ai sensi dell'art. 181 del R.D. n. 635/40;
- tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire sino alla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 185 del R.D. n. 635/40;
- non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, senza legittimo motivo, ai sensi dell'art. 187 del R.D. 635/40 e salvi i casi di cui all' art. 689 c.p. ;
- inviare al Comune una dichiarazione annuale attestante il mantenimento dei requisiti di onorabilità;
- non effettuare giochi senza la tabella giochi proibiti, ai sensi dell'art. 110 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.

4) I titolari di pubblici esercizi, di attività commerciali e di circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti a esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, ai sensi dell'articolo 689 del codice penale.

5) Per gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi si rimanda a quanto previsto nella relativa determina sindacale.

- SISTEMA SANZIONATORIO -

ARTICOLO 15 **(Sanzioni)**

1) A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione ovvero senza aver presentato la SCIA ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.500 a €. 15.000 e la chiusura dell'esercizio (art. 64, comma 9, D.Lgs. 59/10). Vengono, altresì, sanzionate, in base alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981, le seguenti violazioni:

a) la violazione dell'art. 12, dei presenti criteri ovvero il mancato invio al Comune della

dichiarazione annuale attestante il mantenimento dei requisiti qualitativi che garantiscono il raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'art. 11 è sanzionato con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00;

b) la violazione dell'art. 11, ovvero la modifica dei requisiti qualitativi in possesso, nel rispetto del punteggio minimo richiesto, in assenza della comunicazione preventiva e dell'assenso espresso dal Comune, è sanzionato con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00;

c) la violazione dell'art. 11 ovvero la perdita dei requisiti preferenziali qualitativi minimi dichiarati è sanzionata con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00;

d) la violazione dell'art. 8 comma 1 e 2 ovvero il mancato invio al Comune della dichiarazione annuale attestante il mantenimento dei requisiti di onorabilità è sanzionato con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

ARTICOLO 16

(Revoca)

Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, l'autorizzazione è revocata nei casi in cui:

1) il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti obbligatori prescritti dagli artt. 8, 9, 10 e 11;

2) il titolare, nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti qualitativi minimi previsti dall'art. 11, non si adegui al loro ripristino entro il termine prescritto.

- DISPOSIZIONI FINALI -

ARTICOLO 17

(Disposizione finale)

1) Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente PROGRAMMAZIONE, si rinvia alle norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.